

ALLEGATO N. 9 – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL LABORATORIO LATTE DI THIENE (VI)

l'anno _____, addì _____ del mese di _____

Tra

- L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Legnaro (PD), viale dell'Università, 14 - Agripolis (C.F. 92281270287; P.I. 05026970284), nella persona del Direttore, Ing. Alberto Negro, nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto in esecuzione della disposizione n. _____ del _____;

e

- la _____ con sede legale in _____ via _____ n. ____ (C.F. _____ e P.I. _____) di seguito denominato "Concessionario", in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, autorizzato alla stipula del presente atto come da _____;

Premesso

- CHE l'Agenzia è proprietaria dell'Istituto Lattiero Caseario sito in Thiene (VI), presso il quale si trova il Laboratorio Latte, e che la stessa intende promuovere presso di esso, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali previste dalla L.R.V. 37/2014 e mediante il coinvolgimento di soggetti qualificati, la realizzazione di un Polo Multilaboratoriale avanzato, in grado di fornire alle aziende del comparto lattiero - caseario, servizi all'avanguardia;
- CHE, per consentire la individuazione del soggetto e del programma di attività idonei a realizzare le predette finalità, è stata bandita una procedura negoziata in esecuzione della Disposizione del Direttore n. 207 del 26/11/2018;
- CHE, a seguito dell'esperimento della procedura negoziata, è stato individuato con Disposizione del Direttore n. _____ del _____ il predetto Concessionario quale soggetto cui concedere in concessione la gestione del Laboratorio Latte, affinché lo stesso possa utilizzarla per la realizzazione del progetto di attività presentato in sede di gara nel rispetto dei vincoli previsti dal bando di concessione;
- CHE si rende quindi necessario formalizzare la predetta concessione del servizio di gestione del Laboratorio Latte mediante specifica convenzione che disciplini gli obblighi del Concessionario ed i rapporti tra questo e l'Agenzia.

Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Bene oggetto di concessione

l'Agenzia concede al Concessionario che accetta, la concessione in gestione del Laboratorio Latte di Thiene, di proprietà dell'Agenzia, sita nel comune di Thiene (VI), in Via San Gaetano, individuata catastalmente come dettagliatamente riportato nell'allegata Scheda Immobile (Allegato n. xxx).

Le aree concesse, con i relativi impianti, strutture ed attrezzature e il relativo stato di consistenza, saranno dettagliatamente descritti nel "Verbale di consegna", che verrà sottoscritto dalle parti e che sarà allegato al presente atto (Allegato xxx), facendone parte integrante.

ART. 3 – Consegna del Laboratorio latte

Il Laboratorio latte viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per lo svolgimento delle attività proposte dal Concessionario nell'offerta tecnico-progettuale presentata in sede di gara e quindi per attività di analisi ed assistenza al comparto lattiero – caseario veneto.

A tal fine si intendono integralmente richiamati nella presente convenzione e vincolanti per quanto dalla stessa non espressamente derogato, tutti i documenti progettuali e le relative integrazioni presentati dal Concessionario in sede di gara, anche se non materialmente trascritti.

All'inizio della concessione, così come alla scadenza della stessa, a cura dell'Agenzia, ed in contraddittorio con il Concessionario, saranno redatti rispettivamente un Verbale di consegna (Allegato xxx) ed un Verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione degli stabili e degli impianti su di essi presenti, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature e degli arredi di proprietà dell'Agenzia, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente Capitolato.

In sede di consegna, d'intesa con il Concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie a carico del Concessionario, quantificando il loro costo nel caso in cui l'Agenzia dovesse sostituirsi al Concessionario nella loro esecuzione in caso di eventuale inadempimento dello stesso

ART. 4 – Riconsegna del Laboratorio latte

Il Concessionario, alla scadenza del periodo di convenzione, riconsegnerà il Laboratorio Latte nelle condizioni in cui è stato ricevuto, libero e sgombro da persone e cose e nella piena disponibilità dell'Agenzia, fatti salvi, ovviamente, le modifiche autorizzate e il normale degrado d'uso; i locali dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.

Nel caso in cui siano state realizzate modifiche non formalmente autorizzate dall'Agenzia, la stessa si riserva il diritto di pretendere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, anche la eventuale rimessa in pristino delle aree, delle strutture e delle attrezzature che avessero subito modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Al Concessionario alla scadenza del contratto non saranno riconosciute indennità per eventuali investimenti strutturali anche significativi apportati per migliorie delle strutture.

È altresì escluso qualsiasi rimborso o indennizzo per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà dell'Agenzia e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il Concessionario, a propria discrezione, potrà lasciare in proprietà dell'Agenzia, se da questa ritenuti idonei.

Nulla è pertanto dovuto dall'Agenzia, al termine del rapporto concessorio, per lavori e investimenti strutturali effettuati dal Concessionario o per addizioni e miglioramenti dallo stesso eseguiti nelle aree in concessione, in quanto ritenuti già ammortizzati nell'ambito della durata del rapporto concessorio.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

ART. 5 – Durata della concessione

La durata della presente convenzione è di (*in lettere*) anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

La durata della concessione potrà essere aumentata di un anno per ogni 20.000,00 € (ventimila/00 euro) di investimento effettuato, fino ad una durata massima pari a 20 anni per investimenti corrispondenti a 240.000,00 € (duecentoquarantamila/00 euro) complessivi o superiori.

Tutti i lavori dovranno comunque essere completati entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della concessione.

Investimenti ulteriori potranno sempre essere effettuati, previa autorizzazione dell'Agenzia, ma non daranno diritto ad incrementi di durata della concessione né ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

Alla scadenza del termine la convenzione cesserà senza bisogno di preavviso o disdetta.

ART. 6 – Canone concessorio

Il Concessionario si impegna a corrispondere all'Agenzia, per gli anni di durata della presente convenzione, un canone annuo concessorio pari ad € _____,00 + IVA (*in lettere*). Il canone dovrà essere versato in essere versato all'Agenzia in due rate anticipate entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. Al canone saranno da aggiungere le spese per le utenze e servizi quali energia elettrica, acqua, gas, sorveglianza per un ammontare annuo stimato pari circa Euro 7.000,00.

Il canone resterà in vigore per tre anni e sarà soggetto all'aggiornamento dell'ISTAT alla conclusione del terzo anno di concessione in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento avrà quindi cadenza triennale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

ART. 7 – Utile di gestione

Il Concessionario farà proprio l'utile derivante dalla gestione delle aree concesse e assumerà a proprio carico le relative perdite nonché ogni spesa e obbligazione di qualsiasi genere e natura. All'atto della cessazione della convenzione per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa o circostanza, i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti la gestione del Laboratorio Latte resteranno definitivamente intestati rispettivamente a favore e a carico del Concessionario, con esclusione per l'Agenzia di ogni responsabilità a riguardo.

ART. 8 – Esecuzione dei lavori

Il Concessionario si impegna ad eseguire, con oneri a definitivo proprio carico, i lavori di adattamento indicati nell'offerta tecnico-progettuale richiamata sopra all'art. n. 3. A tal fine il Concessionario presenterà all'Agenzia per l'approvazione, entro 120 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, un progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato, conforme al progetto di massima presentato in sede di gara. I lavori di adattamento dovranno essere eseguiti da impresa qualificata ex art. n. 84 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e completati entro i termini riportati nella comunicazione, da parte dell'Agenzia, dell'approvazione del progetto esecutivo, comunque entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della concessione stessa.

Sono a carico del Concessionario gli oneri e gli adempimenti necessari per ottenere dalle autorità competenti le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro occorrente per la esecuzione dei lavori e per lo svolgimento dell'attività di cui sopra all'art. 3.

Resta inteso che committente dei lavori di cui trattasi e di tutti gli altri lavori eventualmente autorizzati è solo il Concessionario. Rimane pertanto a carico esclusivo di questo ultimo l'adempimento, ove previsto, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili e più in generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Eventuali ulteriori lavori di miglioramento strutturale, tecnologico ed impiantistico non inizialmente previsti dal progetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all'art. n. 3) dovranno tassativamente essere autorizzati per iscritto dall'Agenzia. In questo caso al fine di garantire un adeguato periodo di ammortamento dei nuovi investimenti potrà essere prevista una eventuale prosecuzione della durata della concessione comunque fino al periodo massimo complessivo di 20 anni previsto dal bando.

Nessun rimborso o indennizzo è infatti previsto a carico dell'Agenzia al termine della concessione per qualunque investimento effettuato dal concessionario.

La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale corrispondente all'intero importo della fidejussione.

ART. 9 – Manutenzioni

Tutte le riparazioni e le manutenzioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile (c.d. manutenzioni ordinarie) sono a carico del Concessionario.

In queste riparazioni sono comprese le manutenzioni di tutte le attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di macchine, impianti e fabbricati, ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelle straordinarie.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese di carattere straordinario che attengono alla manutenzione e corretta conduzione dell'attività come pure alla gestione e manutenzione di eventuali attrezzature ed impianti autorizzati dall'Agenzia ed installati dal Concessionario.

L'Agenzia ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Agenda, un'insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall'Agenda, disposizioni da intendersi tassative.

Qualora questi non provveda, l'Agenda si sostituirà al Concessionario ed il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal Concessionario. Qualora ciò non avvenga l'Agenda potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

L'Agenda potrà eseguire in qualsiasi momento interventi e/o riparazioni di tipo straordinario, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogabili così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato tra l'Agenda e il Concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Agenda in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.

ART. 10 – Migliorie

L'Agenda ha facoltà, durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il Concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati al Concessionario a mezzo PEC con almeno 30 giorni di anticipo. Il Concessionario dovrà richiedere all'Agenda l'autorizzazione per eventuali domande di contributi pubblici da lui effettuate per interventi di miglioramento sui fabbricati o sui terreni ed informare l'Agenda del loro eventuale ottenimento.

In ogni caso l'ottenimento da parte del Concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per l'Agenda ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione per un periodo superiore alla durata complessiva massima prevista dal bando e pari a 20 anni.

Tutte le migliorie non inizialmente previste dal progetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all'art. n. 3), eseguite da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenda che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo il riconoscimento di un adeguato periodo di ammortamento mediante eventuale incremento della durata della concessione pari a un anno per ogni 20.000,00 euro di investimento, comunque fino ad un massimo complessivo dei 20 anni previsti dal bando.

Al termine della concessione non è dovuto dall'Agenda alcun indennizzo o rimborso al Concessionario a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione.

Nel caso in cui siano state realizzate modifiche non formalmente autorizzate dall'Agenda, la stessa si riserva il diritto di pretendere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, anche la eventuale rimessa in pristino delle aree, delle strutture e delle attrezzature che avessero subito modifiche, innovazioni o trasformazioni.

ART. 11 – Oneri a carico del Concessionario

Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d'uso concordata e prevista dal progetto tecnico presentato in sede di gara (art. n. 3).

Il Concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti collettivi vigenti per il personale assunto. L'Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta.

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all'attività in corso di competenza del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all'Agenzia.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute ad esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua e quant'altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l'Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell'Agenzia per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto il Laboratorio Latte in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell'Agenzia stessa.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell'Agenzia nel caso avesse a subire danni di qualsivoglia natura connessi all'utilizzo del Laboratorio Latte e degli impianti tecnologici in esso contenuti.

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire:

- a. il mantenimento e miglioramento innovativo della efficienza funzionale e dell'organizzazione tecnologica del Laboratorio Latte per assicurare lo svolgimento per conto terzi del servizio di analisi del latte per tutto il periodo di durata della concessione;
- b. il mantenimento dell'accreditamento del Laboratorio latte a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- c. la massima sinergia con l'Istituto effettuando presso i locali messi a disposizione le analisi e le attività di laboratorio con esclusione di quelle relative alla microbiologia, produzione fermenti e analisi sensoriale;
- d. che non svolgerà la chimica inerente gli alimenti umani ad eccezione delle analisi inerenti il latte crudo sia di autocontrollo che di pagamento qualità;
- e. il rispetto di un patto di riservatezza con l'Agenzia nel quale si impegna a non divulgare notizie e informazioni sull'attività dell'Istituto di cui dovesse venire a conoscenza nell'attività di gestione del laboratorio latte.

Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L'Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all'intero importo della fidejussione.

Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l'Agenzia si rivarrà dei costi subiti con l'incasso, in toto o in parte, dell'importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario.

Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manuttorie salvo la normale usura.

ART. 12 – Divieto di cessione a terzi

È fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte l'uso delle aree e delle strutture di pertinenza del Laboratorio Latte a soggetti terzi, o sostituire altri a sé nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del rapporto concessorio, a non apportare modifiche all'oggetto sociale in essere alla data del presente atto senza il consenso scritto dell'Agenzia.

ART. 13 – Risoluzione anticipata del contratto

Se il Concessionario intendesse, per cause di forza maggiore, interrompere anticipatamente la concessione rispetto alla scadenza prevista dal contratto, dovrà darne comunicazione scritta all'Agenzia con un preavviso di almeno 12 mesi.

In caso contrario sarà facoltà dell'Agenda applicare una penale trattenendo dall'importo costituito a fidejussione una quota pari al costo mensile del canone moltiplicato per le mensilità di mancato preavviso.

In caso di mancato rispetto di anche una sola delle clausole contrattuali o in caso di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, di una rata del canone annuo, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento del Concessionario, fatta salva l'azione per il recupero delle somme dovute e non corrisposte oltre al risarcimento dei danni.

La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale corrispondente all'intero importo della garanzia fideiussoria definitiva (Art. 19).

L'Agenda può in ogni momento revocare la concessione e risolvere la presente convenzione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse tramite comunicazione scritta trasmessa con almeno 12 mesi di preavviso. In tal caso il Concessionario, a completa tacitazione di ogni sua pretesa, avrà diritto solo ed esclusivamente ad un indennizzo pari all'ammortamento concordato ed eventualmente non goduto per gli eventuali investimenti strutturali ed impiantistici effettuati.

ART. 14 – Controlli

Il Concessionario prende atto che l'Agenda potrà esercitare i controlli che fossero ritenuti necessari ed opportuni, anche mediante accesso alle aree concesse, in ordine alla conduzione di quanto ricevuto, riconoscendo il Concessionario nel contempo all'Agenda stessa ogni più ampio potere al riguardo.

Il Concessionario riconosce che, qualora l'Agenda riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadempienze o comunque irregolarità da parte di esso Concessionario ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con il presente atto, l'Agenda potrà esperire tutte le azioni che riterrà più opportune, compresa, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione.

ART. 15 - Foro competente

A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi, e comunque per ogni controversia che insorgesse in relazione al rapporto in essere con il presente atto è competente il giudice del luogo dove l'Agenda ha la sede legale o in alternativa la sua direzione.

ART. 16 – Imposta di bollo

Tutti gli oneri, compresi quelli per imposte di bollo e di registro, afferenti il presente atto o ad esso conseguenti sono a carico del Concessionario, che invoca tutte le agevolazioni di legge applicabili in base alle vigenti norme.

ART. 17 – Garanzia fideiussoria definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) mediante Tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata della convenzione di concessione.

Il Concessionario non potrà ottenere lo svincolo del suddetto deposito né potrà imputare la somma depositata in conto canone ed accessori prima che sia stata effettuata la riconsegna del Laboratorio Latte. Lo svincolo della cauzione predetta avverrà dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi convenzionali.

Il Concessionario dovrà inoltre sottoscrivere idonea polizza assicurativa per le ipotesi di Responsabilità Civile verso terzi o per danni alle cose in uso. L'importo del massimale annuo non potrà essere inferiore a 1 milione di euro per sinistro. Trattandosi, tra l'altro, di impianti, di attrezzature e macchinari di proprietà dell'Agenda, il Concessionario dovrà inserire nelle polizze relative all'incendio e al furto ad esso intestate, il vincolo a favore dell'Agenda, prevedendo altresì in dette polizze la rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, alla rivalsa di cui all'art. 1916 c.c.. Il Concessionario si impegna a trasmettere tempestivamente all'Agenda copia delle polizze stipulate e delle relative variazioni. L'eventuale inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi derivanti dalle polizze assicurative stipulate e, in particolare, il mancato pagamento, alle scadenze contrattuali, dei premi, potrà costituire, a giudizio dell'Agenda, motivo di risoluzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere all'Agenda copia delle quietanze dei pagamenti.

ART. 18 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

ART. 19

Per quanto non diversamente disposto dalla presente convenzione, il rapporto di concessione sarà disciplinato dalle norme di legge statali e regionali in materia di concessioni di beni pubblici.

Legnaro, lì _____

Per l'Ente proprietario
Ing. Alberto Negro
Direttore Agenzia per l'Innovazione
nel Settore Primario
.....

Per il Concessionario
.....
.....
.....
.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il concessionario dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente convenzione.

Per il Concessionario
.....
.....
.....
.....